Reati ambientali Ue, sanzioni pesanti anche per le società

Direttiva in Gazzetta. Per gli illeciti più gravi ammende pari ad almeno il 5% del fatturato. Ampliato l'elenco delle condotte penalmente rilevanti

Marina Castellaneta

a criminalità ambientale è
la terza attività illecita al
mondo per profitti e immensa fonte di guadagno
per le organizzazioni criminali, incluse quelle transnazionali.

Per rafforzare la lotta ai reati ambientali, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2024/1203 dell'11 aprile sulla tutela penale dell'ambiente che fissa norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni e che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Non basta l'approccio legato al diritto amministrativo, ma è necessario l'intervento penale per assicurare la tutela dei valori ambientali.

In questa direzione, con il nuovo testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue, serie L, del 30 aprile, l'Unione europea si è ulteriormente spostata verso la criminalizzazione di alcune condotte indipendentemente dalle questioni amministrative così utilizzando il diritto penale come strumento per tutelare l'ambiente e non solo come sanzione per violazione di obblighi amministrativi. La direttiva 2024/1203, da rece-

pire entro il 21 maggio 2026, inasprisce le sanzioni rispetto alla direttiva 2008/99 (recepita in Italia con il Dlgs 121/2011 e poi con la legge n. 68 del 2015).

Primo obiettivo del nuovo atto Ue, al quale non partecipano Danimarca e Irlanda, un restyling delle condotte che costituiscono reato, che passano da 9 a 20 e includono sia le azioni sia le omissioni proprio perché «l'inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana di una condotta attiva».

Tra i nuovi reati figurano, tra gli altri, il commercio illegale di legname. l'esaurimento delle risorse idriche, le gravi violazioni della legislazione Ue in materia di sostanze chimiche. Il quadro è poi inasprito dal fatto che una condotta va considerata illecita anche se è stata preceduta da un'autorizzazione se questa «viola manifestamente i pertinenti requisiti giuridici sostanziali».

È stata introdotta la nozione di reato qualificato che si realizza nei casi in cui una delle condotte vietate dalla direttiva è commessa intenzionalmente e causa una distruzione di un danno all'ambiente irreversibile o di lunga durata. Si tratta di forme di ecocidio come, ad esempio, gli incendi boschivi su vasta scala o l'inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo.

Il quadro dei reati non è poi concluso perché la direttiva ha natura dinamica e, quindi, la Commissione deve valutare periodicamente se introdurre nuove fattispecie di reato. Inoltre, la direttiva impone la punizione di istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo.

L'ambito di applicazione è delimitato, dal punto di vista territoriale, ai soli casi in cui i reati siano stati commessi nell'Ue anche se gli Stati possono decidere un ampliamento.



Ecocidio. L'incendio boschivo è tra i reati più gravi che provocano danni irreversibili.

APPUNTAMENTO IL 16 MAGGIO A ROMA

L'Esperto risponde fa 40 anni: convegno sulle leggi troppo complesse

Una bussola per uscire dalla complessità normativa, a partire dalle regole fiscali. Questo il tema del convegno «Leggi complesse, soluzioni a ostacoli, cittadini in difficoltà - I 40 anni dell'Esperto risponde» che si svolgerà il 16 maggio dalle 9,30 alle 13,30 all'università Luiss di Roma, presso la Sala delle Colonne (iscrizioni all'indirizzo s24ore.it/40Esperto). Aprirà i lavori Pietro Curzio, primo presidente emerito della Cassazione, poi l'intervento di Matteo Motolese, ordinario di linguistica italiana alla Sapienza. Poi la tavola rotonda con Giulio Biino, presidente del Notariato, Rosario De Luca, presidente dei Consulenti del lavoro, Elbano de Nuccio, presidente dei Commercialisti, e Francesco Greco, presidente del Cnf. Poi riflettori sul Fisco con il viceministro Maurizio Leo, Valeria Mastroiacovo, ordinario di diritto tributario
all'università di Foggia, Livia Salvini,
ordinario di diritto tributario alla
Luiss, e Benedetto Santacroce,
esperto del Sole. In chiusura l'intervista al ministro Maria Elisabetta
Alberti Casellati e il confronto con
Andrea Giorgis e Bruno Tabacci,
presidenti del Comitato per la
legislazione di Senato e Camera.
L'evento è in corso di accreditamento per la formazione continua
presso il Cndcec.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFO E
ISCRIZIONI
s24ore.it
/40Esperto
Evento in corso di
accreditamento
presso il Cndece

Per quanto riguarda l'esercizio della giurisdizione, la competenza è attribuita allo Stato membro sul cui territorio è stato commesso il reato o se in quello spazio sono presenti gli elementi costitutivi come il danno o se l'autore del reato è un proprio cittadino.

Le novità principali riguardano il quadro sanzionatorio perché dalla semplice previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, l'Unione è passata a stabilire l'entità delle sanzioni che vanno da una pena massima di almeno dieci anni di reclusione per alcuni reati, in particolare nei casi in cui provocano il decesso di una persona, ai tre anni.

Per le persone giuridiche, la direttiva lascia gli Stati liberi di prevedere la responsabilità penale o amministrativa, ma fissa ammende specifiche pari ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per le infrazioni più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di euro. Per altri reati, l'ammenda massima sarà pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di euro. Inoltre, sono fissate sanzioni aggiuntive come l'obbligo di ripristinare l'ambiente o di risarcire il danno, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro dei permessi o delle autorizzazioni.

Per evitare, poi, rischi di impunità, la direttiva interviene in materia di prescrizione prevedendo come termine a quo il momento in cui il reato è stato scoperto e non quello della commissione. I tempi di prescrizione, inoltre, sono graduati in base alla gravità del reato e arrivano a un termine di almeno dieci anni dalla commissione del reato per gli illeciti punibili con una pena massima pari ad almeno dieci anni di reclusione.

La direttiva, inoltre, proprio nel segno della lotta all'impunità e all'interesse pubblico alla punizione dei reati ambientali, ha rafforzato, rispetto alla direttiva 2019/1937, la protezione dei whistleblowers espressamente prevista dall'articolo 14.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

6

Direttiva da recepire entro il 21 maggio 2026. Inasprimento delle sanzioni rispetto alla precedente